

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.1. Finalità del servizio di Assistenza Domiciliare.

L'assistenza domiciliare è un servizio prestato da personale qualificato, costituito da una serie di interventi erogati in via temporanea che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'anziano e/o di altri soggetti, con lo scopo di:

- favorire il più possibile la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona e la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica, sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- favorire la responsabilizzazione della comunità anche attraverso il coinvolgimento del volontariato.

Art.2. Interventi del servizio di Assistenza Domiciliare.

L'Assistenza domiciliare si articola in una serie integrata di interventi e prestazioni rivolte alla cura della persona nella sua totalità psico-fisica-sociale e al governo della casa come previsto dal successivo art.3.

Essa può essere integrata dalla seguenti prestazioni:

- a) pasti a domicilio e/o servizio mensa presso strutture convenzionate e non;
- b) servizio di lavanderia;
- c) servizio di telesoccorso;
- d) interventi economici per l'assistenza domiciliare indiretta, in caso di particolari situazioni di disagio valutate dall'Assistente Sociale.

Art.3 Organizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare.

La titolarità del servizio di assistenza domiciliare (SAD) è in carico al Comune che può affidarne la gestione a soggetti pubblici e/o privati qualificati.

Si esplica mediante un gruppo di lavoro territoriale che ha compiti di progettualità e verifica ed è di norma costituito dalla Assistente Sociale, dall'Assistente di Base e dal Responsabile del servizio competente.

Per gli anziani che rientrano nel progetto di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), il gruppo è integrato dal Medico di Base (MMG) e/o dall'Infermiere Professionale Territoriale (IPT).

L'assistente Sociale, "Responsabile del caso" come previsto dalla L.R.5/94, raccoglie su apposita modulistica la domanda di intervento dall'interessato o da chi per lui, e procede alla verifica della situazione e all'eventuale presa in carico.

L'integrazione socio-sanitaria viene definita sulla base dell'Accordo di Programma come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Prestazioni del servizio di Assistenza domiciliare.

Ogni Comune articolerà il SAD in base alle esigenze degli utenti del proprio territorio.

Normalmente vengono garantite:

- a) prestazioni sulla persona: aiuto per l'igiene personale, per il bagno, per l'alzata, per l'assunzione dei pasti, per la vestizione, per il posizionamento sia a letto che in carrozzina, per movimento degli arti invalidi, controllo dieta, terapia e prestazioni di carattere sanitario dietro indicazione e supervisione del Medico e/o dell'infermiere professionale;
- b) prestazioni sull'ambiente: controllo sull'igiene dell'ambiente ed eventuale aiuto per il recupero e mantenimento della stesso, aiuto nel governo della casa, ecc.;
- c) prestazioni rivolte all'esterno: cura di pratiche assistenziali di vario tipo, rapporto con i medici curanti, operatori socio-sanitari, ecc.;

d) cura delle relazioni: interventi tesi ad attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione ed aiuto della famiglia, del vicinato, del volontariato, di tutte le risorse ed opportunità formali ed informali presenti sul territorio.

Su proposta motivata dell'Assistente Sociale, per anziani o altri soggetti soli ed in condizione di particolare disagio socio-sanitario, si può prevedere, in via eccezionale, l'erogazione del servizio anche nei giorni festivi.

Art. 5. Destinatari del servizio di Assistenza domiciliare.

I destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare sono:

A) le persone anziane (dai 65 anni in poi) e gli adulti non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, in particolare:

- anziani dimessi o dimissibili da strutture ospedaliere, lungodegenze, RSA, per i quali è ipotizzabile il rientro a domicilio con interventi integrati socio-sanitari (ADI);
- anziani con patologie croniche stabilizzate dove sia presupposto, per il mantenimento a domicilio, la sostituzione o l'integrazione con le risorse familiari;
- anziani e/o adulti parzialmente autosufficienti che necessitano, per qualsiasi motivo, di un intervento temporaneo mirato al recupero di autonomia funzionale, sociale o psichica;
- persone affette da patologie degenerative, post-traumatiche e soggetti portatori di patologie assimilabili a quelle degli anziani (art. 2 comma 2, L.R. 5/94).

B) persone con patologie in fase terminale, assistibili a domicilio con prestazioni integrate socio-sanitarie (ADI);

C) portatori di handicap oltre i 18 anni;

D) altre situazioni di grave disagio sociale valutate dall'Assistente Sociale.

Art.6. Criteri di priorità per la presa in carico.

Nei progetti di assistenza domiciliare avranno la precedenza:

- le persone sole,
- le persone anche con familiari conviventi, non in grado di gestire autonomamente la situazione,
- nuclei familiari che richiedono un supporto tecnico temporaneo.

A parità di problematicità di situazione, avrà la precedenza la persona in ADI.

Per la presa in carico in ADI, l'Assistente Sociale, il Medico di Medicina generale ed eventualmente l'infermiere, valutano i bisogni e predispongono il programma di assistenza personalizzato che, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, prevede anche interventi sanitari di tipo infermieristico e/o medico.

Il medico di medicina generale assicura, quando necessario, accessi domiciliari la cui frequenza è in relazione con la gravità e con l'evoluzione della patologia o della condizione di non autosufficienza.

Art. 7. Funzioni degli operatori.

Le funzioni svolte dagli operatori del gruppo di lavoro territoriale, di cui all'art.3, sono le seguenti:

Assistente Sociale: si identifica in questa figura professionale il responsabile della progettualità e del coordinamento delle situazioni prese in carico e dei relativi interventi, facendo propri i principi ispiratori della L. R. 5/94.

E' responsabile dell'attivazione dell'assistenza domiciliare e delle altre eventuali prestazioni di cui all'art. 3.

Assistente di base: nell'assistenza domiciliare l'assistente di base è una figura professionale che opera al domicilio degli utenti e svolge le funzioni previste dal profilo professionale e dalle indicazioni del

Responsabile del caso.

Ad integrazione dell'attività degli operatori si mette in risalto la funzione e la partecipazione delle Associazioni di Volontariato e dei soggetti esterni che intendono operare in collaborazione con il servizio domiciliare, integrando la loro attività nella progettualità del servizio e nel progetto del singolo utente.

Il servizio valorizzerà ed integrerà le importanti e costruttive risorse dei volontari e terrà conto

della qualità dell'impegno con l'obiettivo di dare risposte più diversificate ai bisogni degli utenti (L.R. 5/94, art.3).

Art. 8 Contribuzione dell'utente

Alle persone che usufruiscono del SAD viene richiesta una partecipazione al costo del servizio in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Tale modalità può essere estesa anche alle altre prestazioni integrative previste all'art. 2, ad eccezione di quanto definito alla lettera d.,

Le tariffe dei servizi verranno decise annualmente dalle singole Amministrazioni in base ai costi effettivi del servizio.

La retta a carico dell'utente verrà decisa dal singolo Comune in base alla fasce ISEE.

La prima fascia avrà come riferimento l'importo annuale del trattamento minimo della pensione di lavoratori dipendenti ed autonomi (minima Inps).

Fascia 1	Valore annuo ISEE entro minimo INPS
Fascia 2	Minimo INPS + 1000 €
Fascia 3	Minimo INPS + 2000 €
Fascia 4	Minimo INPS + 3000 €
Fascia 5	Minimo INPS + 4000 €
Fascia 6	Minimo INPS + 5000 €
Fascia 7	Minimo INPS oltre 6000 €

E' facoltà dei singoli Comuni introdurre fasce di contribuzione oltre quelle già definite.

In presenza dell'indennità di accompagnamento o altre indennità a qualsiasi titolo percepite (di entità mensile pari ad almeno il 50% dell'importo della pensione minima INPS), che non concorrano al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE, sarà applicata la fascia immediatamente superiore.

L'integrazione fra il costo effettivo della prestazione ed il contributo alla tariffa dell'utente sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Di norma le tariffe verranno adeguate annualmente in base all'aumento dell'indice ISTAT.

Le modalità di pagamento delle prestazioni verranno stabilite da ogni Amministrazione.

Art. 9 Riduzioni

Su richiesta motivata dell'utente, supportata dal parere dell'Assistente Sociale, nelle situazioni di particolare disagio personale ed emarginazione sociale possono essere concesse riduzioni temporanee al pagamento della retta, in questo caso si conteggerà la retta immediatamente inferiore alla fascia di pertinenza.

Art. 10 Informazioni.

Il Comune si impegna a:

- consegnare ad ogni utente copia della carta dei servizi o del presente regolamento;
- concordare con l'utente, in base all'analisi dei bisogni, la proposta del programma assistenziale individuale che si intende attivare;
- comunicare entro 30 giorni dalla domanda, l'esito della stessa nonché le modalità ed i termini per presentare eventuale richiesta di riesame.

Art.11 Controlli e recupero indebito.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate il Comune potrà effettuare controlli a campione.

A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui venga accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme dovute oltre agli interessi e alle relative spese.

L'interessato potrà perdere il diritto alle prestazioni.

Art.12 Recupero crediti.

Il mancato pagamento della somma dovuta per le prestazioni comporterà, dopo un sollecito, l'adozione da parte del Comune dei provvedimenti normativi per il recupero.

Art. 13 Trattamento dei dati personali.

I dati personali dei destinatari delle prestazioni, di cui al presente regolamento, sono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza come disposto dalla L. 675/96. In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter assistenziale del presente regolamento.